DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 8

Rimangono in vigore tutte le disposizioni sugli apparecchi di accensione non in contrasto con il presente decreto. (5)

Versione in vigore dal 11 giugno 1970, non più in vigore dal 22 aprile 1971 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio-3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 10/06/1970, n. 143), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 maggio 1956, n. 109, sul diritto fisso dovuto per la detenzione di apparecchi di accensione"

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-8/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it